

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

presso il Consiglio d'Europa

STRASBURGO - 67075- FRANCIA

Ricorso ex art. 34 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

nell'interesse di

COGNOME.....

Nome.....

nato/a in Italia a Città..... il
data....., (codice fiscale,)
(professione:) (sesso femminile/ maschile), cittadinanza
italiana, residente in Italia (C.A.P.....)
Città.....,
via/piazza
(telefono 0039- telefax 0039
.- e-mail

- ricorrente

CONTRO

il GOVERNO ITALIANO.

OGGETTO DEL RICORSO:

UNICO MOTIVO: Violazione dell'art. 1 comma 2 del Protocollo addizionale (n. 1) alla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo (protezione della proprietà), combinato con gli articoli 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 9 (libertà di pensiero, di coscienza e di religione), 11 (libertà di associazione) e 14 (divieto di discriminazione) della stessa Convenzione, quanto al contrapposto diritto riconosciuto dall'articolo 842 del Codice Civile italiano, che consente ai soli cacciatori il libero accesso dentro i terreni altrui anche contro la volontà del proprietario.

II - ESPOSIZIONE DEI FATTI

1. L'odierna parte ricorrente ha sempre vissuto a Città....., ma sin dal .data..... è anche proprietaria di un terreno situato nel comune di .città..... (in provincia di .città.....) in località; questo terreno

che si trova fuori del centro abitato in posizione isolata è esteso per circa metri quadrati.....

2. La odierna parte ricorrente ha sempre utilizzato questo terreno per uso.....anche nel periodo dal 01 settembre al 31 gennaio di ogni anno solare, durante il quale è aperta la stagione della caccia.

3. La odierna parte ricorrente è stata sempre amante degli animali.

4. La odierna parte ricorrente è iscritta ad una associazione per la protezione degli animali (oppure ad una associazione contro la caccia).....

5. La odierna parte ricorrente è sempre stata contraria all'uso delle armi, è stata sempre contraria alla caccia e non ha mai richiesto una licenza di caccia o licenza di porto d'armi.

6. Il terreno della odierna parte ricorrente per la sua ubicazione, fuori dal centro abitato, è sempre stato esposto al transito dei cacciatori, che vi hanno anche installato sia all'interno che nei pressi dei "capanni" di appostamento.

7. Nel corso degli anni, in varie occasioni, l'odierna parte ricorrente ha dovuto contestare, a qualche cacciatore vagante sul posto, la installazione dei predetti "capanni" di appostamento e soprattutto, la di lui facoltà di introdursi (con il fucile e con i cani) all'interno del terreno di proprietà della odierna parte ricorrente per l'esercizio della caccia.

8. Anche quando tale attività venatoria viene esercitata in dell'odierna parte ricorrente, quest'ultima ha rilevato la prova presuntiva del transito dei cacciatori, avendo trovato non solo la persistente installazione dei capanni ad opera di ignoti, ma anche pallini di piombo, cartucce, danni alle coltivazioni etc..... o altre tracce più o meno evidenti, come ad esempio.....

9. La sola "potenzialità" del passaggio dei cacciatori, sul proprio terreno crea uno stato di ansia nell' odierna parte ricorrente quando essa si trova presente sul terreno.

10. Il terreno di proprietà dell'odierna parte ricorrente ricade nel AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA .città.....provincia.....

IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

11. In Italia la materia della caccia è disciplinata da una legge quadro a livello nazionale e poi da tante leggi a livello regionale.

12. **La legge statale:** Legge 11 febbraio 1992, n.157 , Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.46 del 25 febbraio 1992 .

13. Al fine di organizzare la gestione programmata della caccia, questa legge statale demanda alla legislazione regionale di individuare il territorio destinato all'attività venatoria in comprensori denominati "ambiti territoriali di caccia" di seguito denominati A.T.C..

14. Ciascun A.T.C. deve, di norma, comprendere territori appartenenti interamente a singoli comuni, o delimitati da evidenti confini fisici. Ogni A.T.C. è dotato dei seguenti organi: - Comitato di Gestione; - Presidente; - Ufficio di presidenza; - Collegio dei revisori dei conti. I comitati di gestione sono organismi associativi privati, che non hanno fini di lucro, ad essi è affidata la gestione degli A.T.C.. I comitati di gestione si configurano come organismi rappresentativi organizzati in forma di associazione privata di secondo grado formata dalla Provincia prevalentemente interessata per territorio e delle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale. Al Comitato di gestione è riconosciuta la personalità giuridica.

15. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 della legge n. 157/1992. È altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

16. In pratica, salvo casi eccezionali, non esiste la possibilità di opporsi all'assoggettamento del proprio terreno all'interno dell'A.T.C. e comunque la procedura è iugulatoria per il proprietario in quanto egli non riceve alcuna comunicazione personalizzata ed ha un ristrettissimo termine per presentare opposizione ed in mancanza si reputa espresso il suo consenso (formula del silenzio assenso).

17. Al fine di impedire l'accesso dei cacciatori sul terreno altrui il proprietario dovrebbe istituire un cosiddetto **fondo chiuso** di cui al comma 8 dell'art. 15 della *legge 11 febbraio 1992, n.157*, comunicandolo alla Amministrazione provinciale competente per territorio, articolo che recita testualmente: << 8. *L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I*

proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse. >>>.

18. Ma poiché la effettiva chiusura del fondo deve essere realizzata con un muro o con una rete metallica o recinzione con una rete o con almeno cinque ordini di filo spinato intersecato da fili diagonali incrociati, di altezza non inferiore a metri 1,20, (un metro e venti) (come prevede ad esempio l'art. 21 comma 3 della Legge Regionale per l'Umbria del 17 maggio 1994, n. 14, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) con l'aggiunta di apposite tabellazioni, tutto ciò costituisce un grave onere per il proprietario, che non è rimborsato dallo Stato o dalla Regione in alcune di queste spese, non essendo sufficiente un semplice filo di recinzione oppure un semplice paletto od una semplice tabella per indicare i limiti di un terreno di proprietà privata su cui è vietato l'ingresso alla generalità degli estranei, come è invece sufficiente in tutti i casi diversi dalla caccia.

19. Simili prescrizioni per i fondi chiusi sono dettate dalle altre **Leggi Regionali** "L.R.":

regione	data	numero		
1	L.R.	Abruzzo	28/01/2004	n.10
2	L.R.	Abruzzo	31/05/1994	n.30
3	L.R.	Abruzzo	05/12/1979	n.62
4	L.R.	Basilicata	09/01/1995	n.2
5	L.R.	Calabria	17/05/1996	n.9
6	L.R.	Calabria	23/08/1978	n.12
7	L.R.	Emilia-Romagna	10/07/2006	n.10
8	L.R.	Emilia-Romagna	12/07/2002	n.14
9	L.R.	Emilia-Romagna	03/07/2001	n.17
10	L.R.	Emilia-Romagna	31/10/2000	n.31
11	L.R.	Emilia-Romagna	30/07/1999	n.19
12	L.R.	Emilia-Romagna	16/06/1998	n.16
13	L.R.	Emilia-Romagna	21/01/1974	n.5
14	L.R.	Friuli-Venezia Giulia	17/07/1996	n.24
15	L.R.	Lazio	04/08/1997	n.26
16	L.R.	Lazio	02/05/1995	n.17
17	L.R.	Liguria	01/07/1994	n.29
18	L.R.	Lombardia	16/08/1993	n.26
19	L.R.	Lombardia	31/07/1978	n.47
20	L.R.	Marche	05/01/1995	n.7
21	L.R.	Molise	10/08/1993	n.19
22	L.R.	Piemonte	04/09/1996	n.70
23	L.R.	Puglia	13/08/1998	n.27
24	L.R.	Puglia	27/02/1984	n.10
25	L.R.	Puglia	18/08/1978	n.40
26	L.R.	Sardegna	29/07/1998	n.23
27	L.R.	Sardegna	28/04/1978	n.32
28	D.P.Reg.	Sicilia	07/07/2000	n.160/IV/SGR
29	D.P.Reg.	Sicilia	08/10/1998	

30	L.R.	Sicilia	01/09/1997	n.33
31	L.R.	Sicilia	30/03/1981	n.37
32	L.R.	Toscana	12/01/1994	n.3
33	L.R.	Toscana	15/03/1980	n.17
34	L.P.	Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma	12/10/2007	n.10
35	L.P.	Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma	17/07/1987	n.14
36	L.P.	Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma	09/12/1991	n.24
37	L.R.	Umbria	17/05/1994	n.14
38	L.R.	Veneto	05/01/2007	n.1
39	L.R.	Veneto	27/06/1996	n.17
40	L.R.	Veneto	09/12/1993	n.50.

:

In particolare la L.R. 21 gennaio 1974, n. 5 per l'Emilia Romagna, la L.R. 27 febbraio 1984, n. 10 per la Puglia, L.R. 29 luglio 1998, n. 23 per la Sardegna, la L.P. 9 dicembre 1991, n. 24 per Trento, impongono un'altezza non inferiore a m. 1,80(uno e ottanta) per i muri e le recinzioni dei fondi chiusi.

20. E' vero che è vietato l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali. Ma è vero che è consentito sparare già a centocinquanta metri anche in direzione della singola strada, o del singolo fabbricato abitativo o produttivo; una distanza maggiore è correlata ad una volta e mezza la gittata massima dell'arma utilizzata.

21. In ogni caso, se l'animale abbattuto dal cacciatore cade all'interno di un terreno privato, anche vicino ad una casa, il cacciatore (ed il suo cane) ha il diritto di introdursi in quel terreno per raccogliere la sua preda, ai sensi dell'articolo 842 del codice civile italiano.

"Codice Civile - Art. 842 (Caccia e pesca). - Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno. Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità.

22. ...Se non sussistesse la esimente dell'art. 842 codice civile l'ingresso nel terreno altrui da parte del cacciatore armato costituirebbe un reato ai sensi dell' art. 633 del codice **penale** che recita testualmente: <<**633. Invasione di terreni o edifici** Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032, Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso da

più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi.>>.

23. Se non sussistesse la esimente dell'art. 842 codice civile l'ingresso nel terreno altrui da parte del cacciatore armato costituirebbe un reato ai sensi dell' art. 614 del codice **penale** che recita testualmente: *<<Violazione di domicilio. 614. Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. La pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato>>.*

24. La **Corte costituzionale** italiana con sentenza del **25/03/1976, n.57**, (in Foro It., 1976, I, 1794) ha dichiarato: *<<Il fenomeno della caccia non può essere considerato privo di positivo rilievo sì da essere ritenuto non idoneo a giustificare eventuali limitazioni della proprietà che il legislatore ritenga di imporre per renderne possibile l'esercizio. Esso, invero, costituisce attualmente un diritto di libertà individuale, inserito definitivamente dalla legislazione vigente fra le libere manifestazioni sportivo-agonistiche ad interesse nazionale. L'ingresso nei fondi altrui regolato dall'art. 842 cod. civ. è elemento essenziale per l'esercizio del diritto di caccia e ne costituisce un necessario presupposto, essendo evidente che non sarebbe possibile cacciare senza la libertà di spostarsi alla ricerca di selvaggina. Trattasi comunque di facoltà limitata ai fondi non recintati, il che rappresenta un ragionevole temperamento fra la tutela del diritto dominicale e la garanzia del diritto di libertà di cacciare. Concorrono pertanto giustificati motivi di ordine sociale alla limitazione a carico del proprietario prevista dall'art. 842 cod. civ. e deve pertanto dichiararsi infondata la questione di legittimità costituzionale della detta norma sollevata in relazione all'art. 42, secondo comma, della Costituzione. E' infondata la questione di costituzionalità degli artt. 842, comma 1, c.c., che consente l'ingresso nei fondi non recintati, per l'esercizio della caccia , e 30 t.u. delle leggi sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'art. 9, L. 2 agosto 1967, n. 799 n. 799, che punisce l'apposizione abusiva delle tabelle di divieto di caccia sui fondi privati non recintati, in riferimento all'art. 42 Cost..>> .*

25. Nel 1980(ottanta) venne presentata in Italia da varie associazioni ambientaliste la richiesta di un referendum anticaccia, ma la Corte Costituzionale lo dichiarava inammissibile per motivi formali. Successivamente, pur essendo stati dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale

(vedi n. 32 , sentenza 30 gennaio-10 febbraio 1997 , n. 63 , sentenza 18 gennaio-2 febbraio 1990), i referendum (per l'abrogazione dell'articolo 842 del codice civile italiano, *divieto di accesso ai cacciatori ai fondi privati*) non furono dichiarati validi in quanto non si era mai raggiunto per la sua validità il *quorum* del cinquanta per cento degli aventi diritto al voto (così come richiesto dall'art. 75 della Costituzione.). Il meccanismo del *quorum* dei referendum in Italia è ben noto alla Corte europea dopo la decisione dell'8 luglio 2003 (ricorso N. 56507/2000) nel caso **Comitato Promotore per il Referendum Maggioritario (del 18 aprile 1999) c. Italia.**

26. Comunque il 3 giugno 1990: l'affluenza era stata del 42,9%, favorevoli: 92,3%, contrari: 7,7% ; il 15 giugno 1997: l'affluenza era stata del 30,2%, favorevoli: 80,9%, contrari: 19,1%. Pertanto, e comunque, votarono per l'abrogazione dell'art.842 codice civile circa 16 milioni di persone.

III) ESPOSIZIONE DELLE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE E/O DEI PROTOCOLLI, NONCHE' DELLE RELATIVE ARGOMENTAZIONI.

EXPOSÉ DES VIOLATIONS DE LA CONVENTION ET/OU DES PROTOCOLES, AINSI QUE DES ARGUMENTS A' L'APPUI . STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION OF THE CONVENTION AND/OR PROTOCOLS, AND OF RELEVANT ARGUMENTS .

UNICO MOTIVO: Violazione dell'art. 1 comma 2 del Protocollo addizionale (n. 1) alla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo (protezione della proprietà), combinato con gli articoli 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 9 (libertà di pensiero, di coscienza e di religione), 11 (libertà di associazione) e 14 (divieto di discriminazione) della stessa Convenzione, quanto al contrapposto diritto riconosciuto dall'articolo 842 del Codice Civile italiano, che consente ai soli cacciatori il libero accesso dentro i terreni altrui anche contro la volontà del proprietario.

1. La Corte europea ben conosce la materia della caccia per averla esaminata nella celebre sentenza *Chassagnou ed altri* contro Francia del 29 aprile 1999, ed ivi ha statuito: Il sistema introdotto dalla legge francese n. 64-696 del 10 luglio 1964, detta Legge Verdeille, che obbliga i piccoli proprietari terrieri a conferire obbligatoriamente il diritto di caccia sui propri fondi ad un'apposita associazione comunale, demandata dalla legge stessa a gestirvi l'esercizio della caccia, per modo che dei terzi possano fare dei predetti fondi un utilizzo totalmente contrario alle ideologie ed ai principi dei relativi proprietari, confligge con il criterio del giusto equilibrio che deve regnare tra la salvaguardia dei diritti di proprietà e le esigenze di interesse generale e costituisce invece un'imposizione, eccessivamente gravosa, in contrasto con l'art. 1 comma 2 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo. Costringere per disposizione di

legge un individuo ad un'adesione profondamente contraria alle sue più intime convinzioni e obbligarlo, in forza di tale adesione, a conferire il terreno di cui è proprietario ad un'associazione affinché questa vi realizzi degli obiettivi che egli disapprova va oltre a quanto è necessario per assicurare un giusto equilibrio tra interessi contrapposti e non può essere considerato proporzionato allo scopo perseguito dell'esercizio democratico della caccia, per cui si tratta di costrizione in violazione dell'art. 11 della Convenzione. La differenza di trattamento introdotta tra piccoli e grandi proprietari terrieri dal legislatore francese, quanto alla possibilità di sottrarsi all'affiliazione obbligatoria alle associazioni comunali venatorie e di creare sui propri fondi rifugi o riserve naturali, facoltà consentita soltanto ai primi, nonché quanto alla libertà di destinare il proprio fondo ad un altro utilizzo che non la caccia, è priva di giustificazione e costituisce violazione del combinato disposto dell'art. 11 e dell'art. 14 della Convenzione.

2. La Corte europea ben conosce la Risoluzione del 25 aprile 2005 (ResDH(2005)26), con cui il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha preso atto che in Francia era stata modificata la legge n° 64-696 del 10 luglio 1964 (detta legge Verdeille) con la previsione di una possibilità di obiezione di coscienza avverso la caccia a beneficio dei proprietari dei terreni che si opponevano alla caccia (vedi legge n° 2000-698 del 26 luglio 2000, articolo 14).
3. Come si è visto nell'illustrazione della legislazione e della prassi interna in materia di caccia in Italia sussiste una discriminazione in danno del proprietario ed a favore dei cacciatori rispetto a tutte le altre persone che non potrebbero entrare senza il consenso del proprietario sul di lui terreno.
4. Inoltre la possibilità di essere esentati dall'applicazione dell'art. 842 del codice civile è di fatto inesistente per i proprietari, a parte il meccanismo farraginoso e iugulatorio della domanda di esenzione. Ma in particolare, non è assolutamente prevista in Italia la facoltà di opposizione del proprietario per suoi motivi di coscienza e tutto ciò viola non solo il diritto al rispetto dei propri beni, ma anche e contestualmente il diritto alla libertà di associazione, il diritto al rispetto della vita privata, e soprattutto il diritto alla libertà di pensiero e di coscienza.
5. Sotto quest'ultimo profilo si ricorda la più recente sentenza del 10 luglio 2007 nel caso **Schneider c. Lussemburgo** (Ricorso n° 2113/04) dove la Corte europea ha confermato all'unanimità i principi già enunciati nel caso CHASSAGNOU ed altri del 29 aprile 1999, applicandoli ad una fattispecie in cui la ricorrente si opponeva a che dei terzi potessero penetrare sul suo terreno per esercitarvi la caccia e si lamentava di dover sopportare tutti gli anni la presenza di uomini armati e con i cani da caccia. La odierna parte ricorrente lamentava anche

che essa dovesse sopportare, in forza di una legge dello Stato, che i terzi usassero il suo terreno in maniera totalmente contraria alle sue convinzioni.

6. Ricordato, infine, che la questione della libertà di coscienza non era stata presa direttamente in considerazione dalla Corte nella prima sentenza **CHASSAGNOU**, stante l'esame preliminare della pluralità delle altre violazioni riscontrate, l'odierna parte ricorrente ritiene che debba essere elevato al rango di principio cardine il parere aggiunto alla prima sentenza **CHASSAGNOU** ed espresso dal Giudice Fischbach, il quale richiamava l'importanza dell'articolo 9 della Convenzione, ritenendo che la questione del rispetto della libertà di pensiero e di coscienza fosse il cuore del problema.
7. Sosteneva, infatti, il Giudice Fischbach che le convinzioni « ambientaliste » o « ecologiste » sono tra quelle che entrano nel campo di applicazione dell'articolo 9 (libertà di coscienza) della Convenzione nella misura in cui rilevano una vera scelta di società. Si tratta di convinzioni intimamente legate alla personalità dell'individuo e che determinano l'orientamento che egli attribuisce alla sua vita. Non è ammissibile che lo Stato possa obbligare una persona a concorrere in una attività contraria alle sue più profonde convinzioni, allorché si tratti di una attività che rileva a degli interessi essenzialmente privati quale può considerarsi la pratica di uno sport di cui solo una minima parte della popolazione vi aderisce.
8. Peraltro, a prescindere dalla quantità e dal numero delle volte in cui un cacciatore si sia effettivamente introdotto all'interno del terreno dell'odierna parte ricorrente quest'ultima è stata ed è tuttora esposta ad un continuo stato di ansia, dovuto anche alla sola potenzialità della presenza sul suo terreno di un cacciatore "armato" o il cui cane da caccia possa entrare in conflitto con i propri cani o gli altri animali domestici presenti sul terreno della stessa ricorrente, considerato anche che giammai, peraltro, potrebbe imporsi allo Stato di affiancare ogni cacciatore con un poliziotto al fine di prevenirne gli abusi.
9. Circa la potenzialità della predetta lesione, al fine di conferire all'odierna parte ricorrente la qualità di "vittima" d'una disposizione legislativa, quale l'art. 842 del codice civile, anche a prescindere dalla quantità e dalla prova delle effettive intrusioni nel proprio terreno, deve confrontarsi (*mutatis mutandis*) la sentenza della Corte europea del 26 ottobre 1988, nel caso **NORRIS c. Irlanda** (*Ricorso n° 8225/78*) dove la Corte ha qualificato come "vittima" un omosessuale adulto (che avrebbe potuto avere nel chiuso della sua camera da letto una relazione con altro omosessuale adulto e consenziente), anche in difetto di un effettivo assoggettamento ad un procedimento penale per tale sua condizione, ritenendo che il solo timore di esservi esposto aveva provocato in lui un turbamento psichico.

10. Vedi a conferma di tale principio la sentenza del 22 aprile 1993, della Corte nel caso **MODINOS c. Cipro** (*Ricorso n° 15070/89*) e la sentenza del 9 gennaio 2003 della stessa Corte nel caso **S.L. c. Austria** (*Ricorso n° 45330/99*).

11. Per quanto sopra esposto, sussiste anche la lesione del diritto al rispetto della propria vita priva e familiare della odierna parte ricorrente.

IV) ESPOSIZIONE RELATIVA ALL'ART. 35 § 1 DELLA CONVENZIONE. EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION. STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION.

1. Nel caso di specie, la sentenza interna definitiva non è mai intervenuta in quanto nessuna azione giudiziaria sarebbe possibile per far disapplicare da un giudice l'art. 842 del codice civile, salvo il caso del referendum abrogativo che come si è detto non ha mai raggiunto il *quorum* per la sua validità.

2. Al fine di dimostrare la inefficacia di qualsivoglia azione giudiziaria volta a contrastare la vigente legislazione sopra illustrata, la odierna parte ricorrente ricorda che con sentenza n. 498 del 05 giugno 2007 il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria (in diversa fattispecie, ricorso n. 399/2006 riguardante parti diverse dalla odierna parte ricorrente) ha persino annullato un provvedimento del Sindaco del Comune di Castiglione del Lago (provincia di Perugia) che aveva vietato l'esercizio dell'attività della caccia in una porzione di territorio di circa 48 ettari di proprietà di una azienda agricola che aveva lamentato un pericolo per la presenza dei cacciatori sul suo terreno.

3. Si ricorda, infine, che per le norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo non sussiste il meccanismo della loro diretta applicabilità in Italia, poiché soltanto la Corte Costituzionale italiana ha il potere di verificare se e quando le leggi ordinarie nazionali si pongono in contrasto con le norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, dichiarandole per ciò incostituzionali (vedi Corte Costituzionale italiana sentenze n. 348 e n. 349 del 22/24 ottobre 2007).

4. E' giurisprudenza costante di Codesta Corte europea che la questione di costituzionalità non costituisce una effettiva via di ricorso interna nell'ordinamento italiano per il mancato accesso diretto della vittima di fronte alla Corte Costituzionale: vedi nel caso **CORDOVA c. ITALIE (n° 1)** (*Ricorso n° 40877/98*) la sentenza del 30 gennaio 2003, § 32.

5. Si ricorda che l'obbligo del previo esaurimento delle vie interne di ricorso giurisdizionale, prima di poter adire la Corte di Strasburgo, di cui all'art. 35 della Convenzione europea dei Diritti Umani, è modulato in rapporto alla effettività del rimedio giurisdizionale interno, nel senso che il

ricorrente a Strasburgo non è obbligato ad esperire quei rimedi (pur in ipotesi possibili, il cui esito non fosse prevedibilmente positivo per lo stesso ricorrente (Vedi per tutte Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, caso **ALBANESE c. Italia** (Ricorso n° 77924/01) sentenza 23 marzo 2006, §70 e caso **FORTE c. Italia** (Ricorso n° 77986/01), sentenza 10 novembre 2005 §23).

V) ESPOSIZIONE RELATIVA ALL'OGGETTO DEL RICORSO E DOMANDE PROVVISORIE PER UN'EQUA SODDISFAZIONE.

EXPOSÉ DE L'OBJET DE LA REQUETE ET PRÉTENTIONS PROVISOIRES POUR UNE SATISFACTION EQUITABLE.

STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION AND PROVISIONAL CLAIMS FOR JUST SATISFACTION.

6. L'odierna parte ricorrente, tutto quanto premesso e considerato, così conclude :<<**Piaccia alla Corte dichiarare che sussiste la Violazione dell'art. 1 comma 2 del Protocollo addizionale (n. 1) alla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo (protezione della proprietà), combinato con gli articoli 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 9 (libertà di pensiero, di coscienza e di religione), 11 (libertà di associazione) e 14 (divieto di discriminazione) della stessa Convenzione, quanto al contrapposto diritto riconosciuto dall'articolo 842 del Codice Civile italiano, che consente ai soli cacciatori il libero accesso dentro i terreni altrui anche contro la volontà del proprietario**>>.

DANNO MATERIALE

7. Per l'effetto, piaccia alla Corte europea dichiarare lo Stato convenuto sia condannato al rimborso a beneficio del proprietario-ricorrente che ne faccia richiesta delle spese necessarie a provvedere alla effettiva chiusura del fondo mediante un muro od una rete metallica o recinzione con almeno cinque ordini di filo spinato intersecato da fili diagonali incrociati, di altezza non inferiore a metri 1,20(un metro e venti), ai sensi al comma 8 dell'art. 15 della *legge 11 febbraio 1992, n. 157* e delle leggi regionali di applicazione.

VI) ALTRE ISTANZE INTERNAZIONALI INVESTITE DELLA CAUSA.

AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITÉ L'AFFAIRE. STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEDINGS.

8. L'odierna parte ricorrente **non** ha sottoposto il suo caso ad alcun altra autorità internazionale.

VII) ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI.

a) L'odierna parte ricorrente si riserva di allegare la certificazione del suo titolo di proprietà al fine di dimostrare la legittimazione attiva alla odierna procedura.

VIII) LINGUA DELLA PROCEDURA DAVANTI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO.

9. L'odierna parte ricorrente chiede di essere autorizzata all'uso della sua propria lingua **italiana** in tutti gli scritti difensivi e nell'eventuale dibattimento davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. In via subordinata, la lingua sussidiaria di lavoro può essere il **francese/ oppure l'inglese**.

IX) DICHIARAZIONE:

10. Dichiaro in fede e con lealtà che i dati che figurano nel presente ricorso sono esatti.

Luogo/Città..... data.....

nome.....

cognome.....

firma.....

N.B.

FORMULARIO DI RICORSO DAVANTI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO A STRASBURGO PER DENUNCIARE LE LEGGI SULLA CACCIA IN ITALIA. (a cura dell'avv. Maurizio de Stefano, avvocato in Roma)

Il presente formulario (un originale e due fotocopie), in carta semplice, va compilato con i propri dati anagrafici, firmato e spedito per posta raccomandata (A.R) al seguente indirizzo. **CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO** presso il Consiglio d'Europa **STRASBURGO - 67075- FRANCIA.**